



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### DELIBERAZIONE N. 25/45 DEL 19.5.2011

**Oggetto:** L.R. 5 marzo 2008, n. 3, dell'art. 7, comma 19. Commercializzazione delle uova da cova e pulcini di volatili da cortile - decreto 29 dicembre 2010. Affidamento delle competenze in materia di commercializzazione delle uova da cova e pulcini di volatili da cortile e conseguente attribuzione di nuove funzioni all'Agenzia ARGEA Sardegna.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale informa che, è stato pubblicato nella G.U. n. 42 del 21.2.2011 il decreto 29 dicembre 2010, recante disposizioni nazionali nel settore della commercializzazione delle uova da cova e pulcini di volatili da cortile.

Tale decreto era stato preceduto dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 che, all'art. 30 contiene specifiche disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/2008 in materia di commercializzazione per le uova da cova e pulcini di volatili da cortile. Con le citate norme nazionali, l'Italia si è allineata alle norme europee, che stabiliscono le regole che devono essere rispettate dagli stabilimenti nella commercializzazione ed il trasporto di uova da cova e di pulcini da volatili da cortile e la messa in incubazione ai fini professionali o a fini commerciali di uova da cova.

L'Assessore continua precisando che, tali norme prevedono tra l'altro da parte degli stabilimenti la stampigliatura individuale delle uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini, oltre alle modalità di imballaggio e alle procedure di comunicazione e registrazione del numero delle uova messe ad incubare compresa la data di schiusa ed il numero di pulcini usciti dal guscio destinati ad essere effettivamente utilizzati. Sono esclusi, comunque, dall'applicazione delle citate norme gli stabilimenti di selezione e gli stabilimenti di moltiplicazione con meno di 100 volatili, nonché gli incubatoi con una capienza inferiore a 1.000 uova da cova.

L'Assessore prosegue evidenziando che, la finalità di tali norme, pur rappresentando comunque un onere burocratico per le imprese interessate, è anche quello di evitare che uova ritirate dalle incubatrici possano essere commercializzate senza alcun marchio distintivo particolare, anziché essere destinate a fini diversi dal consumo umano.



Riguardo le attività di controllo sull'inosservanza della vigente normativa in materia di commercializzazione delle uova da cova e volatili da cortile, il decreto 29 dicembre 2010 affida alle Regioni tali attività, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 30 comma 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96 i cui proventi sono devoluti alle stesse Regioni.

L'Assessore al riguardo fa presente che è necessario affidare queste nuove funzioni di competenza della Regione Sardegna all'Agenzia Argea Sardegna alla quale con legge regionale 29 maggio 2007 n. 2, sono state trasferite le funzioni già esercitate dai Servizi ripartimentali dell'agricoltura alla data del 31 maggio 2007, provvedendo nel contempo ad una ripartizione delle competenze tra l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale al quale andranno le funzioni di indirizzo e monitoraggio e la stessa Agenzia ARGEA Sardegna alla quale sono riservate quelle di natura gestionale.

L'atto normativo attraverso il quale è possibile l'assegnazione di queste nuove funzioni all'Agenzia ARGEA Sardegna, rispetto a quelle già esercitate alla data del 31 maggio 2007 è l'art. 7, comma 19 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3. Tale articolo prevede, infatti, che oltre alle funzioni assegnate dalle vigenti disposizioni, all'Agenzia ARGEA Sardegna possono essere attribuite con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale previo parere della competente Commissione consiliare, che deve essere espresso entro 20 giorni, ulteriori funzioni in materia di agricoltura e pesca.

Ciò premesso, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone la seguente ripartizione delle funzioni amministrative riguardanti l'applicazione della normativa in materia agricola, riguardante la commercializzazione delle uova da cova e volatili da cortile di competenza della Regione Sardegna, come sotto enunciato:

1. sono di competenza dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le seguenti funzioni amministrative:
  - attività di indirizzo e monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni normative;
  - rapporti di natura non gestionale con l'Unione Europea, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e altre istituzioni ed organismi istituzionali;
2. sono di competenza dell'Agenzia ARGEA Sardegna tutte le funzioni amministrative e gli adempimenti previsti dalla normativa, ad eccezione di quanto previsto al precedente punto 1, in materia di commercializzazione di uova da cova e volatili da cortile, comprese le funzioni di controllo e di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni amministrative.



La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, acquisito il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame del Direttore generale dell'Assessorato

### DELIBERA

di approvare, ai fini dell'applicazione della normativa agricola comunitaria, nazionale e regionale di competenza della regione Sardegna, in materia di commercializzazione delle uova da cova e pulcini di volatili da cortile, la seguente ripartizione delle competenze tra l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e l'Agenzia ARGEA Sardegna:

1. sono di competenza dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le seguenti funzioni amministrative:
  - attività di indirizzo e monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni normative;
  - rapporti di natura non gestionale con l'Unione Europea, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed altre istituzioni ed organismi istituzionali;
2. sono di competenza dell'Agenzia ARGEA Sardegna tutte le funzioni amministrative e gli adempimenti previsti dalla normativa, ad eccezione di quanto previsto al precedente punto 1, in materia di commercializzazione di uova da cova e volatili da cortile, comprese le funzioni di controllo e accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni amministrative.

La presente deliberazione sarà inviata al Consiglio regionale per l'espressione del parere da parte della competente Commissione consiliare, come previsto dall'art. 7, comma 19, della legge regionale 5 marzo 2008 n. 3.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci